

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****ASSOMARE****Roma, 1 Settembre 2014****NOR14273****SM****Oggetto: Decreto Legge in materia di Pubblica amministrazione. Conversione in Legge.**

Facciamo seguito alla nota Confrasperto NOR14241 dell'8 Luglio scorso, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 Agosto 2014 (S.O n.70) è stata pubblicata la Legge 11 Agosto 2014 n.114, che ha convertito in Legge il Decreto n. 90 del 24 Giugno recante "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI"

Tra le modifiche più importanti apportate nella conversione del provvedimento, evidenziamo le seguenti:

- Disposizioni di razionalizzazione Autorità di regolazione dei trasporti (Art.22)

E' stato esteso a tutti i dirigenti (ad esclusione di quelli responsabili esclusivamente di uffici di supporto) il divieto, a cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per un periodo di tempo che viene ridotto da quattro a due anni.

- Diritto Annuale alle Camere di Commercio (Art. 28)

Il taglio del 50% del diritto annuale a partire dal 2015, previsto nel testo originario del decreto, è stato spalmato in 3 anni, con una riduzione del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a partire dal 2017.

E' stata inoltre inserita una nuova disposizione in merito alle tariffe ed ai diritti di segreteria riscossi dalle Camere, che dovranno essere fissati sulla base di costi standard definiti dal MISE, sentite l'Unioncamere e la SOSE e secondo criteri di efficienza da conseguire anche mediante l'accorpamento di enti del sistema camerale e l'esercizio congiunto di alcune funzioni.

- Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Art. 29)

L'art. 29 del Decreto Legge ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di consultare, anche in via telematica, l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, per le attività ritenute particolarmente a rischio (tra cui rientra anche l'autotrasporto per conto di terzi). La Legge di conversione ha previsto che nella fase di prima applicazione della disposizione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione al suddetto elenco, è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Cordiali saluti